


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
PROVINCIA DI CHIETI
CONTRATTO DI SERVIZIO



OGGETTO: Concessione per la gestione, in esclusiva, dei servizi di igiene urbana ed ambientale.

REPERTORIO: n. 12/08

L'anno duemilaotto il giorno cinque del mese di marzo, in San Giovanni Teatino e nella Casa Comunale, avanti a me dott. Armando Colangelo, Segretario del Comune di San Giovanni Teatino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, si sono costituiti:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Armando COLANGELO

1) da una parte il Comune di San Giovanni T.no -C.F.: 80001770694- (di seguito nel presente atto denominato anche "Comune") nella persona del dott. Alfonso Melchiorre, quale Responsabile dell'Area Appalti e Contratti del Comune, nato a Ginevra il 14.09.1966;

2) dall'altra, la società mista "San Giovanni Servizi srl", con capitale pubblico maggioritario, con sede in piazza Municipio di San Giovanni Teatino, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti, codice fiscale e partita iva 01903620696, capitale sociale € 103.280,00 (di seguito denominata nel presente atto anche la "Società"), in persona del dott. Paolo Cacciagrano, nato a San Giovanni T.no, il 28.04.1955, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del CdA della società, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
Piazza Municipio, 1
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
C.F./P.I. 07963620696
SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
Via Trieste, 10
Dott. Paolo Cacciagrano

premesse che

- a) al fine di migliorare il servizio di igiene urbana sul territorio comunale, veniva costituita una società a capitale misto denominata San Giovanni Servizi srl in sigla "S.G.S. S.r.l.", con partecipazione maggioritaria da parte del Comune di San Giovanni Teatino, giusto atto costitutivo n. 43055 del 18/10/1999;
- b) con l'atto deliberativo n. 373 del 06.12.1999, la Giunta comunale stabiliva di

AREA APPALTI E CONTRATTI
IL DIRIGENTE IN CARICA
dott. Alfonso Melchiorre

affidare alla società mista la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale a partire dal 01.01.2000, servizi espressamente indicati dall'art. 2 dello Statuto della società, approvando il relativo schema di Convenzione e riservando la possibilità di attivare ulteriori servizi rispetto a quelli attivati, mediante specifiche appendici alla convenzione;

c) tale Convenzione veniva sottoscritta in data 2.03.2000, registrata in Chieti l'8.03.2000 al n.925;

d) con atto consiliare n.19 del 25.3.01, veniva stabilita l'assimilazione ai rifiuti urbani elencati all'art.7, co. 2, lett. a), e), d), e) ed f) del D.leg.vo 22/97, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al medesimo art.7, co.2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti dai manufatti e materiali simili a quelli elencati al n.1 punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione interministeriale C.I. del 27.7.1984, di cui all'art.5 del DPR 915/82, nonché apportate le necessarie modifiche al regolamento comunale per lo smaltimento degli r.s.u.;

e) in conseguenza, la Giunta comunale con atto n. 206 del 14/9/2001 approvava lo schema di appendice alla suddetta convenzione del 2.03.2000, la quale veniva formalizzata in data 30/11/2001 Rep. n.14;

f) con gli atti consiliari n. 20 del 5/3/2003 e n. 10 del 25/2/2004, si stabilivano nuove regole per lo svolgimento dei servizi e per la riscossione degli introiti derivanti dai consorzi di filiera, nonché un estendimento del servizio di raccolta differenziata, sicché si formalizzava, con atto Rep. n.17 del 9/7/2004, un'ulteriore appendice alla convenzione;

g) con la delibera n.226 del 7.11.2005, la Giunta comunale stabiliva di modificare le modalità di raccolta differenziata, attivando nel centro di Sambuceto la raccolta differenziata domiciliare "porta a porta";

h) nell'intento di introdurre definitivamente il servizio di raccolta differenziata con la modalità "porta a porta", con la delibera n.25 del 29.03.06 si apportava la

- necessaria variazione al Regolamento comunale del servizio di raccolta RSU;
- l) con l'atto giuntale n. 185 del 2.10.2006, si deliberava l'integrazione del servizio di raccolta differenziata con il servizio "porta a porta" come da disciplinare tecnico ed economico ad esso allegato, e la conseguente appendice contrattuale veniva formalizzata il 2.01.2007;
- j) in ragione della importanza che la raccolta di tipo "porta a porta" riveste nella gestione integrata dei rifiuti urbani, l'amministrazione comunale ha espresso l'intenzione di implementare tale servizio sulle zone del territorio comunale con elevata densità abitativa;
- k) in tale direzione è stato posto in essere un nuovo disciplinare tecnico che, oltre a disciplinare il predetto estendimento del servizio "porta a porta" in vista del raggiungimento dell'obiettivo di ottimizzare la raccolta differenziata, adegua i vecchi sistemi di gestione dei rifiuti al nuovo quadro che interesserà la gestione integrata nell'intero territorio comunale;
- l) con la delibera n. 264 del 20.12.2007, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il nuovo "Disciplinare tecnico di attuazione dei servizi di igiene urbana" che, in sostanza, da un lato, costituisce la ricognizione e l'adeguamento dei servizi di igiene urbana attivati con la richiamata convenzione iniziale e successive appendici contrattuali sopra richiamate e, dall'altro, disciplina l'ampliamento dei servizi di igiene urbana;
- m) il Comune e la Società intendono disciplinare i reciproci diritti ed obblighi per la gestione del servizio di cui si tratta, mediante il presente contratto che costituisce atto di ricognizione ed adeguamento dei servizi di igiene urbana in essere attivati con la Convenzione originaria e successive appendici più sopra richiamate;
- n) Che con la determinazione n.169 del 28.12.2007, si affidava alla società i maggiori servizi previsti nel Disciplinare tecnico, approvando lo schema del presente contratto;
- o) è stata richiesta ed ottenuta, giusta nota datata 8.01.2008 della Prefettura di

SECRETARIO GENERALE
Dot. Armando COLANGELO

Comune di S. Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
VIA S. MARINO, 1
66021 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
C.F./P.I. 0190262 059 8

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
A. Pizzolante
Dot. Paolo Cacciatore

AREA AFFARI ECONOMICI
E DIRIGENTE INDETERMINATO
DOTT. ANTONIO MESSINA

COMUNE DI S. GIOVANNI TEATINO

Chieti Ufficio territoriale del Governo, l' "Informazione del Prefetto" di cui all'art.10 del D.p.r. 252/1998 in materia di "antimafia" nei confronti della SGS srl e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

tutto quanto sopra premesso le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE .

Articolo 1

Premesse e allegati

1.1 Le premesse, il Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani approvato con la delibera consiliare n.14 del 2.03.2002 e s.m.i. (di seguito anche solo regolamento comunale), il "Disciplinare tecnico di attuazione dei servizi di igiene urbana" con la relativa delibera di approvazione n. 264 del 20.12.2007 (di seguito chiamato anche solo "Disciplinare tecnico"), che la società dichiara di conoscere integralmente anche se non allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto

2.2 Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ed ambientale in essere al 31.12.07, il presente contratto ha valore ricognitivo della concessione di cui la Società è titolare, in esclusiva, in forza della Convenzione originaria sottoscritta il 2.03.2000, e delle successive appendici convenzionali richiamate nelle premesse del presente contratto, che hanno valore di patto o, comunque, ricognitivo e, pertanto, da ritenersi ancora efficaci e vincolanti ove non incompatibili con il presente contratto e con il nuovo "Disciplinare tecnico".

2.2 Le parti, altresì, prendono atto che il nuovo "Disciplinare tecnico" costituisce la ricognizione e l'adeguamento dei servizi di igiene urbana attivati con la richiamata convenzione originaria e successive appendici contrattuali, e stabiliscono che sia i servizi già in essere alla data del 31.12.2007 sia quelli oggetto del conferimento di cui al successivo punto 2.3 siano espletati nel rispetto delle condizioni e modalità

previste in tale nuovo "Disciplinare tecnico".-----

2.3 Il Comune conferisce, ai sensi della vigente normativa, alla Società, che accetta, la titolarità, in esclusiva, dei maggiori e diversi servizi di igiene urbana ed ambientale alle condizioni e con le modalità previste nel Disciplinare tecnico.

2.4 La società si impegna ad individuare il "Responsabile" per il presente servizio ed a comunicarlo al Comune entro il termine di gg. 20 dalla sottoscrizione del presente contratto. Per il Comune viene individuata la struttura competente di riferimento nell'Area II, pp. e T.M.. La società è obbligata a dare tempestiva comunicazione di eventuali sostituzioni del responsabile individuato.-----

Articolo 3

Durata ed efficacia

3.1 Le parti si danno atto che la convenzione fra esse stipulata ha durata dal giorno 1 gennaio 2000 fino al giorno 31 dicembre 2024, con facoltà per il Comune di richiedere alla Società di proseguire i servizi stessi, per periodi da concordarsi fra le parti, ma non inferiori ad anni 2 (due) e che l'introduzione delle modifiche di cui al presente atto non ha variato il termine finale della convenzione.-----

3.2 Per i nuovi servizi di igiene urbana ed ambientale di cui al precedente punto

2.3, il conferimento decorre dal giorno 01 gennaio 2008.-----

Articolo 4

Modalità di esercizio del servizio


4.1 La Società dovrà operare con l'obiettivo di garantire e migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti alla collettività, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi espressi dal Comune, nonché nel rispetto del Regolamento comunale e del Disciplinare tecnico sopra richiamati.-----

4.2 Il servizio viene espletato dalla società in regime di esclusiva ex artt. 1567 e ss. cod. civ., e nel rispetto del presente contratto e con le modalità e standard qualitativi e quantitativi fissati nel Disciplinare tecnico costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Armando COLANGELO

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
Piazza Municipio, 1
66020 SAN GIOVANNI TEATRIO (CH)
C.F./P.I. 01903820696
SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
V. Presidenti
Dot. Paolo Pasciagrande



4.3 Nell'espletamento del servizio, la società si atterrà ai seguenti principi: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, informazione, efficienza ed efficacia.-----

4.4 La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a) a garantire che la gestione dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi stessi nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia e tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici determinati dal Comune;-----
- b) a custodire ed a mantenere tutte le aree, le strutture e le attrezzature, tutti i materiali e, più in generale, tutti i beni mobili ed immobili connessi alle gestione dei servizi in perfetta efficienza ed idoneità all'uso;-----
- c) a non apportare, senza espressa autorizzazione scritta del Comune, modificazioni, innovazioni o addizioni ad aree, strutture, attrezzature, materiali e, più in generale, beni mobili ed immobili eventualmente forniti dal Comune;-----
- d) ad acquisire, direttamente ed a proprie spese, i beni mobili necessari per garantire la gestione dei servizi e la loro efficiente organizzazione, fatte salve le eventuali diverse ed espresse pattuizioni;-----
- e) ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze ed a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi, fatte salve eventuali diverse ed espresse pattuizioni;
- f) a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti ed a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;-----
- g) a rispettare ogni obbligo normativo in materia igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente e di prevenzione di inquinamenti atmosferici o idrici, di prevenzione infortuni;-----
- h) a stipulare e mantenere efficaci per tutta la durata degli affidamenti le eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;-----

- i) a garantire al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi il trattamento retributivo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;-----
- j) ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e prevenzione infortuni;-----
- k) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Società ed il personale e/o comunque dei soggetti utilizzati dalla Società e/o da terzi;-----
- l) a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale e/o comunque dei soggetti utilizzati nell'esecuzione di ogni attività, con particolare riguardo agli standard indicati dal Comune;-----
- m) a garantire il contegno decoroso e corretto, in particolare nei confronti degli utenti, del personale e/o comunque dei soggetti utilizzati nell'esecuzione di ogni attività;-----
- n) a garantire, per sé e per il personale e/o comunque per i soggetti utilizzati nell'esecuzione di ogni attività, la riservatezza delle informazioni assunte in occasione della prestazione dei servizi ed il pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy;-----
- o) a garantire che il proprio personale e/o comunque i soggetti utilizzati per l'esecuzione delle attività, fatte salve le eventuali diverse ed espresse disposizioni, sia sempre perfettamente identificabile dal Comune e dagli utenti e sia dotato di tesserino di riconoscimento;-----
- p) a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire il personale e/o comunque i soggetti utilizzati nell'esecuzione di ogni attività che non si attengano alle regole qui indicate ed a quelle comunque dettate dal Comune alla Società;-----

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Armando COLANGELO

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Piazza Municipio, 1
 C.F. P.I. 01903620698
 SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Il Presidente
 Dott. Paolo Capozzano

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Piazza Municipio, 1
 C.F. P.I. 01903620698
 SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Il Presidente
 Dott. Paolo Capozzano

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Piazza Municipio, 1
 C.F. P.I. 01903620698
 SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Il Presidente
 Dott. Paolo Capozzano

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Piazza Municipio, 1
 C.F. P.I. 01903620698
 SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
 Il Presidente
 Dott. Paolo Capozzano

Articolo 5

Canoni

5.1 Il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di igiene urbana, in conformità all'art.11 del Disciplinare tecnico, verrà erogato in rate mensili posticipate nei termini di gg. 15 dalla trasmissione della relativa fatturazione con provvedimento ex art.184 D.Lgs 267/00. Gli interessi moratori decorreranno trascorsi il predetto termine di gg. 30 (trenta) dal ricevimento della fattura.-----

5.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art.115 del D.Lgs 163/2006 il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.1 del Disciplinare tecnico, potrà essere aggiornato in ragione delle variazioni dei prezzi di mercato per la tipologia di servizio oggetto del presente contratto, di cui all'art. 7, commi 4 lett. c) e 5 del D.Lgs 163/2006; qualora tali dati non siano stati pubblicati, il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente, secondo il criterio già in essere (vale a dire in ragione della variazione dei prezzi medi al consumo rilevati dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati, relativamente al costo della mano d'opera ed al costo per i mezzi di trasporto, applicati rispettivamente al 50% dei corrispettivi); Tuttavia in presenza di entrambi i criteri sarà applicato quello meno oneroso per il Comune.-----

Articolo 6


Controllo della gestione dei servizi

6.1 Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione tecnica e contabile del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente Contratto, dal Regolamento comunale, dal Disciplinare tecnico e degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici stabiliti dal Comune.-----

6.2 Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni da questo richieste, ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva.-----

Articolo 7

Personale, collaboratori e consulenti



7.1 Le attività programmatiche e di controllo del Comune sono rivolte esclusivamente nei confronti della Società. Viceversa la Società, per la gestione dei servizi affidati, utilizzerà personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze e sottoposto ai suoi esclusivi poteri direttivi, organizzativi e disciplinari, e/o comunque soggetti coordinati direttamente ed esclusivamente dalla Società stessa. E' pertanto escluso ogni rapporto di dipendenza e/o di collaborazione e/o di consulenza tra detto personale e detti soggetti ed il Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Armando COLANGELO

7.2 In ogni caso, la Società si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi eventuale pretesa avanzata da detto personale e da detti soggetti

Articolo 8


Responsabilità

8.1 Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità connesso all'esercizio dei servizi affidati, per i danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, per le sanzioni che dovessero essere irrogate da Pubbliche Autorità e, in ogni caso, per ogni e qualsiasi onere connesso alla gestione dei servizi affidati.

8.2 In ogni caso, la Società si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi eventuale pretesa avanzata da terzi e/o da Pubbliche Autorità ed a rimborsarlo di ogni e qualsiasi importo eventualmente versato, rispetto al servizio prestato, anche nelle ipotesi in cui il Comune sia tenuto, per legge, regolamento o per provvedimento emanato dalla competente Autorità, al pagamento diretto o in solido.

8.3 La società, quindi, a copertura della responsabilità civile verso terzi è obbligata a stipulare e trasmettere entro gg. 15 dalla stipula del presente contratto una apposita

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
Piazza Municipio, 1
60020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
C.F./P.I. 01903620999 6
SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.
Dott. Paolo Cacciariano



ta polizza assicurativa di cui all'art.8 del Disciplinare tecnico, contratta con primaria compagnia assicuratrice, per la copertura dei danni che possano essere arrecati agli operatori della società stessa, o a terzi nello svolgimento delle attività previste nel presente contratto, con massimale non inferiore a € 1 milione.-----

8.4 Il Comune non risponderà per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che la società instauri con eventuali terzi.-----

Articolo 9

Penali

9.1 In relazione ad ogni inadempienza di non grave entità agli obblighi contrattuali da parte della società, il Comune potrà applicare le sanzioni pecuniarie previste all'art.12 del Disciplinare tecnico. L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta dalla formalità di contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore di norma a giorni quindici per le controdeduzioni. La penale applicata potrà essere detratta dal corrispettivo dovuto ovvero versata dalla società nel termine di gg.15.-----

Articolo 10

Affidamento a terzi

10.1 E' nella facoltà della società di subappaltare o affidare in cottimo anche parziale il servizio oggetto del presente contratto, senza il preventivo assenso del Comune ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006, ed in ogni caso nella misura massima del 30% del servizio e nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. La società resterà, comunque, la sola ed unica responsabile nei confronti dell'Ente. E' fatto divieto alla Società di cedere, totalmente o parzialmente, a qualsivoglia titolo il presente contratto.-----

Articolo 11

Sicurezza

11.1 La società è l'unica responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e della normativa in materia igienico - sanitaria. Di ogni violazione o inadempimento risponderà la società in ogni sede.-----

11.2 La società, altresì, è l'unica responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale ed in particolare del Nuovo Codice della Strada e relativi regolamenti attuativi; di ogni violazione o inadempimento risponderà la società in ogni sede.-----

Articolo 12

Provvedimenti del Comune

12.1 La società è obbligata ad attivare, su richiesta del Comune e previa la definizione di appendici contrattuali, ulteriori servizi di igiene urbana previsti nello statuto della società. I costi di tali nuovi servizi verranno di volta in volta concordati tra il Comune e la società sulla base di specifici capitolati/disciplinari tecnico-economici, che la società predisporrà a propria cura e spese, e formalmente approvati dal competente organo comunale.-----

Articolo 13

Risoluzione del contratto -Recesso - Revoca

13.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempienza di una delle parti, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti, il Comune potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, nei seguenti casi:

- a) per ritardi o interruzioni ingiustificati delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Società, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati;-----
- b) per reiterate e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in

SECRETARIO GENERALE
Dott. ANTONIO COLANGELO

Comune di San Giovanni Teatino (CH) - P.zza Municipio, 1
SAN GIOVANNI SERVIZI S.p.A.
C.F./P.I. 01808620896
SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
Dott. Paolo Castagnaro

CONTRATTI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
L. 10/11/2010
COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

materia di sicurezza e di prevenzione infortuni;-----

c) per la violazione del divieto di cessione del contratto;-----

d) qualora la Società venga posta in liquidazione, dichiarata in stato di fallimento o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale;-----

13.2 Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempienza alla società fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni.-----

Articolo 14

Soluzione delle controversie

14.1 Le soluzioni delle controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, giuridica esistenza, validità, risoluzione applicazione ed esecuzione del presente contratto dovranno essere oggetto di tentativo di conciliazione avanti al Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino (di seguito nel presente articolo il "Conciliatore"). La parte che intenderà proporre il tentativo di conciliazione dovrà rivolgere richiesta scritta, senza formalità, al Conciliatore, indicando, anche succintamente, le ragioni della controversia. Copia della richiesta dovrà essere inviata all'altra parte. Il Conciliatore convocherà, senza formalità, le parti, per un incontro da tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo ogni incontro il Conciliatore redigerà un verbale, con l'assistenza di un Segretario da lui nominato senza formalità e di volta in volta; detto verbale sarà

sottoscritto dal Conciliatore, dal Segretario e dalle parti e recherà l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'incontro, delle parti presenti e dell'esito dell'incontro stesso. Qualora la conciliazione non abbia esito positivo entro 4 (quarantacinque) giorni dalla ricezione, da parte del Conciliatore, della richiesta di conciliazione essa si intenderà non riuscita. In caso di ingiustificata assenza di una o di entrambe le parti anche ad uno solo degli incontri fissati per la conciliazione, questa si intenderà non riuscita e il Conciliatore redigerà, con l'assistenza del Segretario da lui nominato, verbale attestante l'assenza di una o di entrambe le parti.

14.2 La soluzione delle controversie non risolte con la conciliazione di cui al precedente comma, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 19 e segg., della Legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008) non potrà più essere devoluta ad un collegio arbitrale, ma opererà esclusivamente la giurisdizione ordinaria.


Articolo 15

Cauzione definitiva

15.1 In conformità alle previsioni dell'art.8 della Convenzione originaria del 02.03.2000 la società ha adeguato la cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mediante la polizza fidejussoria assicurativa n. 3748 appendice n.2 emessa il 17.01.2008 dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni spa Agenzia di Pescara, per l'importo complessivo di € 85.000,00., in ragione del 5% del nuovo importo totale dei servizi, quantificato in € 1.682.000,00.


15.2 Tale cauzione definitiva potrà essere svincolata con apposito provvedimento del responsabile competente dopo lo scioglimento di ogni obbligo contrattuale.

15.3 In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e la società sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate. Re



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Armando COLANGELO

SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
Piazza Montebello, 1
66020 SAN GIOVANNI TERTINO (CH)
C.F.P.I. 0190362 069 e
Dot. P. Pio Caccese
Presidente
San Giovanni Servizi S.r.l.
Pescara (CH)



sta salva la risarcibilità del maggior danno.-----

Articolo 16

Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni, le richieste e le domande collegate al presente contratto dovranno essere formalizzate, per iscritto e consegnate a mano, ovvero inviate a mezzo di lettera raccomandata a.r. o anche mediante sola trasmissione a mezzo fax, presso i domicili di seguito indicati. Gli effetti della comunicazione decorreranno dalla sua data di ricevimento.-----

16.2 Tutte le comunicazioni, ivi comprese le eventuali notifiche giudiziali o arbitrali, si riterranno validamente date se spedite con le modalità sopra convenute e indirizzate come segue:

a) per il Comune:

Comune di San Giovanni Teatino – Piazza Municipio n. 18 San Giovanni Teatino (Chieti) Fax 085 4461383

b) per la Società:

San Giovanni Servizi S.r.l. – all’attenzione del Predidente del CdA, presso la sede amministrativa, via Mons. Giovanni Potenza n.38/40, 66020 San Giovanni Teatino (Chieti), al numero di fax che sarà successivamente comunicato dalla società.

16.3 Qualsiasi modifica agli indirizzi di cui sopra dovrà essere comunicata con le medesime modalità previste nel presente articolo.-----

Articolo 17


Spese e norma di chiusura

17.1 Le norme del presente contratto sono prevalenti rispetto a quelle eventualmente in contrasto del Disciplinare tecnico, della Convenzione originaria del 02.03.2000 e delle appendici contrattuali richiamate nella premesse del presente contratto.

17.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Disciplinare tecnico, alla convenzione originaria del 02.03.2000 e delle appendici contrattuali richiamate nella premesse del presente contratto ed alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

17.3 Le spese tutte dipendenti e conseguenti, ivi compresa l'imposta di registro ove dovuta, alla stipula del presente atto sono a carico della società.

Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici su quattordici pagine e ri-gli sedici di otto fogli, viene da me letto alle parti costituite le quali con me lo firmano in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia interpellazione, conforme alla loro volontà.



La Società

Il Segretario Comunale

SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
Piazza Municipio, 1
56020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
C.F./P.I. 0190362 069 6

SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
Il Presidente
Dott. Fabio Capciagrano

